

emettere in tal senso anche condanna, sia pure condizionata.

In tale situazione, mentre pendono, nei confronti di Battistella ed Eurovalori, azioni cautelari avviate dal SanPaolo IMI a seguito della cessione pro-solvendo ad esso fatta, con atto 8 agosto 2002, delle ragioni di credito del Consorzio e mentre di tali azioni si attende di conoscere l'esito, sono in corso di approfondimento ipotesi emerse nei colloqui intanto tenuti con SanPaolo IMI dal Consorzio e dai suoi difensori.

Si deve, a questo proposito, considerare:

- che il Consorzio deve al SanPaolo IMI somme – conseguenti ad una minusvalenza di competenza degli anni 1970/80 ed emersa solo nel 2001 - delle quali assolutamente non dispone e rispetto alle quali nemmeno l'insieme di tutto il suo attivo e dei sottostanti valori costituisce parte apprezzabile;
- che la rivalsa nei confronti di Battistella ed Eurovalori si prospetta, per possibile incapienza e per via della “condanna condizionata” degli stessi, di difficile esecuzione;
- che a parere dei difensori del Consorzio, prof. Elio Fazzalari e prof. Berardino Libonati, è dubbio, anche per incertezza sull'ammontare del credito, la possibilità che il SanPaolo IMI possa proporre azione esecutiva a carico del Consorzio anteriormente alla sentenza del Giudice di rinvio e all'esito concreto delle suddette azioni avviate dal SanPaolo IMI;

- che in ogni caso spetta preliminarmente ai soci del Consorzio, doverosamente invitati a tanto, pronunciarsi sulla eventuale loro disponibilità a coprire la sopravveniente perdita;
- che eventuali esiti penali del giudizio cosiddetto "IMI-SIR" possono incidere sulla sentenza App. Roma 26 novembre 1990 n.4809, all'origine della vicenda, e, comunque, possono determinare responsabilità risarcitorie anche a carico di soggetti ulteriori per tal modo riducendo ancora l'esposizione del Consorzio.

Nelle more il Consorzio, al fine di improntare la propria condotta alla più lineare correttezza, ha chiesto parere in vista della redazione del bilancio al 31 dicembre 2002 al prof. Pietro Guerra.

Questi, con relazione scritta in data 8 maggio 2003, per altro condivisa anche dal fiscalista, ha concluso come di seguito riassunto:

- il Consorzio, per legge, atto costitutivo e statuto sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia, è eventualmente soggetto, ex art.80 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non a fallimento ma a liquidazione coatta amministrativa;
- il verificarsi di una situazione di sbilancio patrimoniale senza che ciò impedisca alla liquidazione del Consorzio di raggiungere la finalità della liquidazione stessa non è

motivo per rivolgere istanza all'organo di vigilanza perchè attivi tale procedura, tanto più che con l'unico creditore sono in corso trattative collegate all'azione di recupero verso Battistella ed Eurovalori ed eventualmente verso terzi;

- vi è oggi, nei confronti del SanPaolo IMI, un debito, relativo alla parte non oggetto di giudizio di rinvio, da iscrivere in bilancio ed un potenziale debito, relativo alle parti oggetto di giudizio di rinvio, di cui mantenere memoria quale posizione di rischio;
- correlativamente vi sono verso Battistella ed Eurovalori corrispondenti crediti, che per la parte non oggetto di giudizio di rinvio, che come detto dovrà emettere anche condanna, sia pure condizionata, debbono essere valutati in funzione delle loro possibilità di recupero.

In armonia con ciò e tenuto conto di quanto sopra, il Consorzio ha provveduto a registrare:

- nel passivo, il debito nei confronti del SanPaolo IMI per la parte non oggetto di giudizio di rinvio (milioni di euro $506,1+0,3-14,7-8,9=482,8$) maggiorato delle spese di registrazione della sentenza Appello Roma 11 settembre 2001 n.2887 dichiarate da SanPaolo IMI (17 milioni di euro), per l'ammontare complessivo, perciò, di 499,8 milioni di euro;

- nell'attivo, corrispondente credito di 499,8 milioni di euro nei confronti di Battistella ed Eurovalori maggiorato di 0,1 milioni di euro quali spese di lite liquidate a loro carico e a favore del Consorzio da Appello Roma 11 settembre 2001 n. 2887, credito che è stato contestualmente svalutato, in mancanza di elementi concreti per determinarne la misura recuperabile, nell'ordine del 50% con specifica appostazione di 250 milioni di euro nel fondo svalutazione crediti all'uopo costituito. Con riferimento a tale svalutazione deve precisarsi che da informazioni sommarie pervenute dal SanPaolo IMI - e non compiutamente verificabili anche per via della speciale legislazione elvetica – sembra che qualche cespite di proprietà Battistella di consistente valore sia stato individuato in Svizzera e che sono in corso di approfondimento ipotesi di recupero connesse al rimborso dell'imposta di successione a suo tempo dalla stessa pagata. In ogni caso tale svalutazione potrà se del caso essere modificata dal Consorzio nei successivi bilanci mano a mano che divengano concreti, anche in base alle informazioni che perverranno dal SanPaolo IMI circa l'esito delle azioni di recupero da esso attivate, gli effettivi livelli di irrecuperabilità e mano a mano che verranno chiarite le accennate vicende ed eventuali ulteriori responsabilità patrimoniali di terzi suscettibili di ridurre il credito vantato da SanPaolo IMI nei confronti del Consorzio;
- nei conti d'ordine, milioni di euro 111,3 (14,7+8,9+87,7) per memoria del potenziale debito nei confronti del SanPaolo IMI

e pari ammontare per memoria del potenziale credito verso Battistella ed Eurovalori, iscrizioni ambedue relative alle parti oggetto di giudizio di rinvio.

Per chiarire origine ed evoluzione della controversia, vale richiamare specificamente i fatti intervenuti a partire dal primo intervento consortile.

Come è ben noto a ciascun socio dell'originario Consorzio, nel 1979, essendo ormai gravissima la crisi del gruppo SIR, l'IMI e le altre banche coinvolte assunsero l'iniziativa di costituire, ai sensi della L. 5 dicembre 1978, n.787, il Consorzio Bancario SIR per l'attuazione di uno specifico piano di risanamento approvato dal CIPI il 26 giugno 1979.

In questo ambito si prevede che la vecchia proprietà avrebbe aderito a fronte:

- di un coinvolgimento nella nuova gestione;
- del pagamento di un controvalore determinato, con criteri sostanzialmente patrimoniali, da una società di valutazione;
- della liberazione delle fidejussioni prestate personalmente dall'ing. Rovelli a garanzia di debiti delle società del gruppo.

Con separati accordi stipulati il 17 luglio 1979, i proff. Schlesinger e Cappon, per conto del costituendo Consorzio e dell'IMI, e l'ing. Rovelli assunsero le esposte obbligazioni

prevedendo che il Consorzio, una volta costituito, avrebbe ratificato gli accordi stessi.

Aggravatasi, però, la situazione del gruppo SIR, il Consorzio, costituito il 25 settembre 1979, negò formalmente la ratifica degli onerosi accordi e sostanzialmente dichiarò di non essere in grado di attuare il piano di risanamento, che in sostanza sortiva l'effetto di trasferire a suo carico una vicenda ormai apprezzabile in termini fallimentari senza che fossero apprestati i mezzi e per fare fronte all'ingente passivo e alle gravose obbligazioni assunte nei confronti della vecchia proprietà.

Si provvide così, con decreti legge convertiti in legge 28 novembre 1980, n.784, e in legge 5 febbraio 1982, n.25, alla costituzione del Comitato per l'intervento nella SIR e all'assunzione da parte di questo del 60% del capitale del Consorzio, totalmente innovato nella struttura e nelle funzioni e ricapitalizzato ai sensi delle citate leggi, ai fini dell'attuazione di un nuovo piano di risanamento.

L'ing. Rovelli, preso atto della mancata ratifica degli accordi del 1979, convenne in giudizio l'IMI, in data 11 marzo 1982, per ottenere dallo stesso IMI il controvalore.

Dopo complesse vicende giudiziarie la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 26 novembre 1990 n.4809, passata in

giudicato a seguito di note circostanze, diede atto della mancata ratifica e condannò l'IMI, che nell'arco di tutta la controversia sempre dichiarò e volle la peraltro palese estraneità del ricostituito Consorzio, a pagare all'ing. Rovelli la somma di Lire 528,5 miliardi di lire (500 miliardi a fronte dell'accordo inerente il controvalore e 28,5 miliardi a fronte dell'accordo inerente le garanzie fideiussorie), oltre interessi ed accessori.

L'IMI, con citazione del 19 luglio 1993, riconsiderò tuttavia le proprie decisioni e si determinò a convenire in giudizio il ricostituito Consorzio, partecipato dal Comitato al 60% e dallo stesso IMI al 32,8%, oltre che da altre 15 banche, sostanzialmente argomentando che, *avendo il Consorzio a suo tempo (1979-1980) ratificato in maniera tacita gli accordi del 1979*, la somma dovuta all'ing. Rovelli, intanto deceduto, e dall'IMI pagata nel 1994 per l'ammontare di 980 miliardi di lire doveva gravare sul Consorzio stesso.

Questo, valendosi del patto sottoscritto nel 1985, chiamò in garanzia gli eredi Rovelli.

Con sentenza 21 settembre 1996, n.13411, il Tribunale di Roma respinse, come noto, la richiesta rilevando, fra l'altro, che mentre l'IMI aveva così inammissibilmente capovolto la tesi sostenuta nel precedente giudizio contro l'ing. Rovelli, tale giudizio aveva confermato, con efficacia di giudicato, la non

configurabilità della ratifica degli accordi del 1979 da parte del Consorzio.

La sentenza è stata, come sopra precisato, ribaltata in appello *non perché sia emerso che il Consorzio ricavò alcunché dalle iniziative da altri assunte nel 1979 - ché, anzi, molto ha dovuto dare in termini finanziari e di impegno - ma perché si è configurata una "doverosa" ratifica tacita di esse.*

Come sopra detto, la sentenza della Corte di Appello è stata in parte sostanziale confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 19 febbraio 2003 n.2469, che, in parte minore, ne ha disposto l'annullamento con rinvio.

E' superfluo dire che il Consorzio, mentre ha in esame le modalità di attivazione del giudizio di rinvio, continua a ritenere la necessità così di non porre in essere alcun atto in pregiudizio del credito vantato dal SanPaolo IMI, come di concordare preventivamente con lo stesso eventuali iniziative straordinarie, oggi in nessun modo previste, che dovessero interessarne il patrimonio, come a sostenere soltanto le spese assolutamente indispensabili alla finalità della liquidazione, a fronte, per altro, di risorse finanziarie che sono in via di esaurimento e che il Consorzio chiede siano almeno a quest'ultimo limitato fine reintegrate.

Il Consorzio non ha titolo - dopo la cessione pro-solvendo fatta al SanPaolo IMI delle sue ragioni creditorie - per avviare azioni esecutive. Queste, per altro, sarebbero,

anteriamente alla conclusione del giudizio di rinvio, di incerto esito anche per via della “condanna condizionata” e della impossibilità del Consorzio di assolvere alla condizione di previo pagamento posta dai Giudici che, per tal modo, hanno reso ulteriormente problematico il recupero di quanto a suo tempo pagato, dall’IMI, agli eredi dell’ing. Rovelli.

In questo quadro, è consequenziale alla rilevata impossibilità di autonoma esecuzione la esigenza che il Consorzio affianchi il SanPaolo IMI sia nelle azioni cautelari intraprese - nei confronti di Battistella ed Eurovalori, aventi causa dell’ing. Rovelli - avvalendosi della cessione pro-solvendo dell’8 agosto 2002, sia nelle azioni ulteriori che riterrà di intraprendere anche in esito alla sentenza Tribunale Penale Milano 29 aprile 2003.

Intanto, l’Assemblea degli azionisti del Consorzio, convocata, nel termine di cui all’art. 6 dello statuto, per il giorno 16 luglio 2003 e, perciò in data posteriore alla formazione della presente relazione, sarà chiamata a deliberare, oltre che sul punto relativo all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, anche sul punto relativo alla determinazione dei soci in merito al prospettato rischio perdite.

A questo riguardo saranno sottoposte agli azionisti due diverse determinazioni relative:

- la prima, alla loro eventuale disponibilità, una volta che le azioni cautelari intraprese dal SanPaolo IMI nei confronti di

Battistella ed Eurovalori non risultassero, per l'Istituto, soddisfattive, ed una volta che quest'ultimo – verificatesi, anche a conclusione del necessario giudizio di rinvio, le relative condizioni – ritenesse di agire esecutivamente contro il Consorzio, a farsi carico, pro-quota, del credito che sarà a quel tempo divenuto liquido ed esigibile

E' del tutto chiara la rilevanza del quesito, dato che dalla eventuale determinazione negativa dei soci deriverebbero, per il liquidatore, scelte che, in ogni caso preventivamente comunicate ai soci, non potrebbero che adeguarsi alle norme civili in tema di adempimento;

- la seconda, alla eventuale disponibilità degli stessi soci di integrare la liquidità del Consorzio allo scopo di fronteggiare almeno le prevedibili spese di ordinaria amministrazione.

Al 31 dicembre 2002 residuavano, infatti, nelle casse del Consorzio, gravemente incise, pur nell'ambito di una gestione estremamente parsimoniosa, dalle spese del ricordato giudizio, euro 507.000.

Questa somma, al giugno 2003 ridotta ad euro 444.470, è evidentemente insufficiente a far fronte, nel medio periodo, alle spese necessarie di gestione, pur ridotte all'indispensabile, e alle spese ulteriori del giudizio di rinvio.

La liquidazione del Consorzio perciò, ha ritenuto necessaria una integrazione che, ipotizzata nell'ordine di un

milione di euro, risulterebbe da ripartire tra gli azionisti in ragione della quota di partecipazione di ciascuno (v. tabella allegata a fine capitolo).

E' certo che, in caso di favorevole vaglio dei soci, che saranno anche pregati di precisare se la loro adesione è subordinata o meno all'adesione di tutti gli altri soci, i versamenti verranno richiesti solo in prossimità dell'esaurimento delle risorse finanziarie in essere e solo previo rendiconto.

In subordine, se i soci, e specialmente i soci detentori di consistenti quote del capitale, non ritenessero di aderire alla richiesta, la liquidazione del Consorzio si vedrebbe costretta - verificandosi le ipotizzate condizioni di necessità - a reperire altrimenti (e, per esempio, attraverso ricorso ad anticipazioni, all'indebitamento e alla alienazione di attività) la richiesta provvista con operazioni, tuttavia, che si prospettano, nella situazione che si è venuta creando, e molto complesse e più onerose.

Si è sottolineato, dal liquidatore del Consorzio, che le richieste sottoposte ai soci sono dettate esclusivamente dalla considerazione del ritenuto migliore interesse della liquidazione, che sarebbe irreversibilmente pregiudicata dalla eventuale futura sopravvenienza della impossibilità di far fronte alle ordinarie spese di gestione.

Questa, utile per vent'anni nonostante gli enormi deficit

ereditati è stata ora incisa in vista del traguardo da eventi precedenti il suo avvio e perciò inevitabili. In ogni caso, tuttavia, la perdita che il Consorzio ha dovuto considerare in bilancio non deriva da uno squilibrio interno al Consorzio stesso (che ha crediti maggiori dei debiti), ma si concretizzerà, se mai, solo per via del temuto inadempimento di coloro che, per patto prudenzialmente stipulato nel 1985 e convalidato dalla Cassazione, assunsero l'obbligo di *"tenere indenne"* il Consorzio come ricostituito a seguito della legge 5 febbraio 1982 n. 25 dai rischi, tra l'altro, di una lite (Rovelli c. IMI) che mai lo riguardò direttamente e che gli sono stati addossati con motivazioni che nessuno è in grado di valutare meglio dei firmatari delle convenzioni interbancarie del 1979.

In buona sostanza, si è dato atto che nel 1979 l'originario Consorzio si accollò, sollevandone altri e senza adeguata provvista finanziaria, una situazione fallimentare di inaudita gravità, si è dato atto che in essa esaurì il suo proprio capitale, si è dato atto che nel 1980 dovette sottrarsi ai suoi impegni epperò si è giudicato che, per via di una c.d. "doverosa ratifica tacita" di patti stipulati anteriormente alla sua stessa costituzione, doveva esso subirne le ulteriori conseguenze. Le conseguenze, cioè di un giudizio svoltosi in sua assenza tra l'IMI ed i Rovelli, condotto e definito in condizioni già giudicate in primo grado di penale rilievo.

Questi effetti gravano, per altro, sull'attuale Consorzio,

assolutamente diverso per struttura, organi e finalità da quello originario, direttamente investito dalla legge di un impegno che ha puntualmente assolto consentendo ai propri soci e impensabili recuperi finanziari e, con la sostanzialmente positiva liquidazione del Gruppo SIR, forti risparmi di spese ed oneri.

Questi effetti gravano, per altro, sul Consorzio non perché esso abbia tratto vantaggio alcuno dalla onerosa gestione commessagli, ma perché è dubbio che gli eredi Rovelli siano in grado di restituire a SanPaolo IMI quanto, nelle cennate condizioni, hanno da quest'ultimo ricevuto.

Delle determinazioni dell'Assemblea del Consorzio si curerà di fornire adeguata informativa insieme all'aggiornamento delle ipotesi di soluzione che in concreto dovessero emergere dai prossimi incontri tra Consorzio e SanPaolo IMI.

Il Comitato è totalmente estraneo alla riferita sentenza della Cassazione 2469/2003 e alle sottese vicende IMI/CBS e, quale socio al 60% della società consortile, ne ha già escluso la ricapitalizzazione per far fronte alle eventuali conseguenze della richiamata sentenza.

Questa, in ogni caso, concretizza per il Consorzio una sopravvenienza negativa di competenza degli anni 1979/80,

sopravvenienza che, secondo una ipotesi allo studio, potrebbe addebitarsi agli Istituti promotori dell'originario Consorzio Bancario SIR s.p.a.

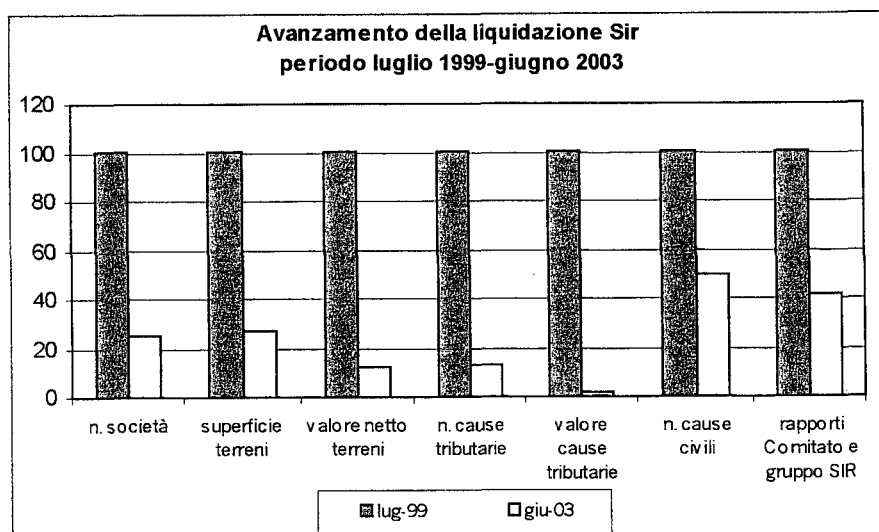
La controversia in discorso non potrà avere, semprechè Consorzio e SanPaolo IMI non raggiungano più favorevoli intese rispetto al trasferimento definitivo al secondo di tutte le attività del primo, che l'effetto dell'azzeramento della quota di partecipazione nel Consorzio stesso (euro 683.878), cui il Comitato ha già agevolmente fatto fronte avvalendosi del capiente "fondo rischi ed oneri" (che ora residua in 68,4 milioni di euro), e dell'eventuale mancato introito del 60% dell'eventuale attivo della liquidazione del gruppo SIR. Il patrimonio netto di questo ammonta, al 31 dicembre 2002, a 15,1 milioni di euro, per altro suscettibili, ove dal contenzioso pendente in capo al gruppo dovessero emergere sopravvenienze negative non coperte dagli accantonamenti appostati, di diminuire o anche azzerarsi.

Della riferita sentenza è stata data, con nota 15 aprile 2003 n. 110, pronta informativa al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Agli uffici dello stesso Dicastero era stata da tempo inoltrata ampia documentazione sull'intera vicenda (appunto riepilogativo; sentenza n. 4809/90 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/Rovelli; sentenza n. 13411/96 del

Tribunale di Roma nella causa IMI/CBS; sentenza n. 2887/00 della Corte d'Appello di Roma nella causa IMI/CBS; ricorso per Cassazione del Consorzio e relazione a corredo documentale del ricorso stesso).

5. Si è visto che, pur da tempo conclusa la parte più rilevante del lavoro iniziale, risultati concretamente apprezzabili sono stati conseguiti anche nel più recente periodo.



Nel grafico che precede - fatta uguale a 100 la situazione riferita a seguito della legge 144/99 relativamente al numero delle società da liquidare, ai beni immobili da alienare, alle controversie civili e tributarie da portare a conclusione e dei rapporti intragruppo da regolare – è compendiato l'avanzamento della liquidazione del gruppo SIR da quella data.

Quel che resta da definire dopo aver realizzato, da ultimo, i risultati sopra illustrati emerge chiaramente da quanto si è riferito nelle pagine precedenti.

Per citare solo i punti di maggior rilievo elencati nelle linee programmatiche redatte, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 144/99, nel luglio 1999 (v. ivi pagg. 77-98) e approvate dal Ministro del Tesoro con decreto 12 aprile 2000, resta da provvedere:

⇒ alla conclusione della liquidazione dell'unica società rimasta sotto il controllo della SIR Finanziaria dopo che ci si è adoperati in tal senso nei confronti di ben 161 società.

Tale conclusione è ostacolata dalla non intervenuta definizione del contenzioso giudiziario, civile e fiscale, cui si è più volte fatto riferimento nel corso di questa relazione (v. pagg. 26-31 e tabelle allegate), nonché dalla elevata difficoltà e, in taluni casi, dalla impossibilità di alienare, anche a prezzi ridotti, il descritto patrimonio immobiliare (v. pagg. 32-34 e tabella allegata);

⇒ alla conclusione, una volta definita la liquidazione della citata società, della liquidazione della capogruppo SIR Finanziaria spa.

Questa operazione suppone che la capogruppo liquidi tutti i rapporti obbligatori in essere per contratto o per legge e definisca le proprie vertenze giudiziarie.

Quanto ai cennati rapporti essi si riducono, ormai, a quelli